

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge tra:

- La Fondazione Scuola di Musica di Fiesole Onlus, di seguito denominata Fondazione, con sede legale in Fiesole (FI) frazione San Domenico, via delle Fontanelle, 24, partita I.V.A. 05361680480, codice fiscale 01433890488, iscritta al registro delle imprese di Firenze (FI), con numero REA 545738, nella persona del Presidente, Prof. Alessandro Mugelli, nato a Firenze il 24 gennaio 1949, Codice Fiscale MGL LSN 49A24 D6120;

e

- Claudio Martini, nato a Bardo (Tunisia) il 10 gennaio 1951, residente in Firenze, Via delle Badesse n. 3, C.F. MRT CLD 51A10 Z352N;

premesse

- che la Fondazione dovendo procedere alla designazione del proprio nuovo Sovrintendente ha deliberato di procedere alla relativa individuazione attraverso la diffusione di un avviso pubblico per raccogliere le disponibilità da parte dei soggetti interessati;
- che la ricerca del nuovo Sovrintendente è stata realizzata per cercare il profilo più adatto a svolgere, da parte della persona prescelta, tutte le attività individuate, per detta funzione, dall'art. 16 del relativo Statuto della Fondazione nonché dall'art. 8 del regolamento 2021;
- che a seguito di detta procedura è stato individuato, come più titolato a ricoprire questo ruolo, il Dott. Claudio Martini;
- che con delibera del 7 aprile 2022, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, all'unanimità ha formalizzato detto incarico ai seguenti

Patti e condizioni

1. PREMESSE. Le premesse che precedono fanno parte integrante ed essenziale del presente contratto.
2. OGGETTO. La Fondazione conferisce al Dott. Martini, che accetta alle condizioni tutte di seguito indicate, l'incarico di Sovrintendente per lo svolgimento delle seguenti funzioni:



dirigere le attività amministrative, di gestione organizzativa, economica e finanziaria e del personale, in attuazione degli indirizzi della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Amministrazione ed i programmi e le iniziative didattiche e culturali di competenza del Direttore Artistico; provvedere ai contratti necessari per la gestione di ogni attività, con i poteri di firma per gli atti relativi alle proprie competenze nell'ambito della gestione ordinaria; predisporre i bilanci curandone l'attuazione; ricevere ed attuare le deleghe che potrà ricevere dal Consiglio di Amministrazione con le modalità ed i limiti di volta in volta individuati dallo stesso Organo; concordare con il Direttore Artistico, ai sensi dell'art. 14, comma secondo dello Statuto, le compatibilità economiche in riferimento ai diversi settori di attività, tra l'attuazione dei programmi rimessi alla cura del Direttore Artistico ed i mezzi e l'organizzazione generale disponibili; svolgere tutte le funzioni amministrative, economiche e finanziarie della Fondazione, nell'ambito dell'amministrazione ordinaria, per le quali ha autonomia di spesa nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione esercitandole con la collaborazione del Segretario Generale; salve le deleghe più ampie eventualmente ricevute dal Consiglio di Amministrazione, organizzare, coordinare e curare le attività della Fondazione assumendosi la responsabilità ed il coordinamento di tutti coloro che prestano attività lavorativa presso la medesima Fondazione; assumere la responsabilità dei rapporti con la stampa e con tutti i soggetti esterni avvalendosi a tal fine, rispettivamente, dell'addetto stampa e dell'addetto alle relazioni esterne; in ogni caso tutte quelle funzioni previste e disciplinate dall'art. 16 dello Statuto, ed ai richiami da questo fatti, nonché dall'art. 8 del Regolamento 2021 che il Dott. Martini dichiara di ben conoscere.

Il Dott. Martini si obbliga ad effettuare la propria prestazione in piena autonomia organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dalla Fondazione, senza dover rispettare obblighi di orario ed avendo libero accesso durante l'apertura degli uffici dei locali della Fondazione. Il Dott. Martini nello svolgimento della propria funzione dovrà usare la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico conferito.

In considerazione del fatto che la figura del Sovrintendente costituisce un organo amministrativo della Fondazione, il Dott. Martini si impegna a svolgere l'attività lavorativa a titolo di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, con lavoro proprio e con l'utilizzo di mezzi organizzati messi a disposizione dalla Fondazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo ai sensi



e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, D. Lgs. 81/2015 a cui le parti rinviano quale norma che disciplina il presente contratto.

3. ALTRI INCARICHI. Il Dott. Martini potrà svolgere altre attività lavorative ma queste dovranno essere concordate per iscritto tra le parti.
4. CONCORRENZA E RISERVATEZZA. Il Dott. Martini si obbliga a non svolgere attività in concorrenza con gli interessi della Fondazione ed a mantenere la riservatezza sui dati della Fondazione stessa fatta eccezione per quelle informazioni necessarie per il corretto svolgimento del proprio incarico.
5. RENDICONTI. Se richiesto dal Consiglio di Amministrazione, il Dott. Martini dovrà predisporre delle relazioni periodiche sulle attività svolte nell'esercizio della propria funzione.
6. DURATA. Il presente incarico avrà durata dal 1 maggio 2022 fino al 30 aprile 2025. Le parti potranno recedere anticipatamente dal presente contratto di lavoro, in presenza di giustificati motivi, con un preavviso scritto di almeno sessanta giorni da comunicare a mezzo raccomandata o PEC.
7. CORRISPETTIVO. A fronte del presente incarico viene riconosciuto al Dott. Martini un corrispettivo annuo di € 82.000,00 (da considerarsi al lordo del costo aziendale fra cui le ritenute previdenziali, assicurative e fiscali) da corrispondersi in dodici rate mensili di pari importo attraverso un bonifico bancario da eseguirsi presso le coordinate IBAN che saranno fornite dal medesimo Dott. Martini. Detta somma potrà essere incrementata da un premio di produzione che dovrà essere concordata fra il Dott. Martini ed il Consiglio di Amministrazione della Fondazione al raggiungimento di particolari obiettivi fissati dal medesimo Consiglio. Ogni prolungata assenza che comporti l'impossibilità di eseguire l'incarico affidato, salvi i casi di malattia per i quali viene prevista l'indennità come disciplinata per legge, potrà dare luogo ad una detrazione proporzionale del compenso dovuto. Al Dott. Martini potrà essere riconosciuto un rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico che dovranno essere previamente approvate e, comunque, giustificate documentalmente.



8. RINVIO ALLO STATUTO ED AL REGOLAMENTO. I contraenti rinviano ai principi dello Statuto e del Regolamento della Fondazione ed, in particolare, il Dott. Martini si impegna a rispettarli in ogni loro parte.
9. RISOLUZIONE. Ogni clausola del presente contatto deve ritenersi essenziale per la parte in favore della quale è stata posta. In caso di inadempimento, la parte adempiente potrà avvalersi della facoltà di chiedere la risoluzione ipso iure del contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile con il conseguente risarcimento dei danni subiti.
10. MODIFICHE E COMPETENZA. Ogni modifica al presente contratto dovrà avvenire, pena la sua inefficacia, in forma scritta. Per ogni eventuale controversia sarà competente il Tribunale di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto in San Domenico di Fiesole (Fi) il ...(DATA) **01 MAG. 2022**

Fondazione Scuola di Musica di Fiesole - Onlus-
Il Presidente



Dott. Claudio Martini
